

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 55

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, CASTELLUCCI, FABBRI, MICHELI FILIPPO, CANESTRARI, RADI, PICCINELLI, MIOTTI CARLI AMALIA, TRUZZI, GIGLIA, MEUCCI, BUFFONE, ZOLLA, MAZZARINO, BALDI, COCCO MARIA, CAVALIERE, STELLA, RUFFINI, DI GIANNANTONIO, AMADEO, GAVA, PISONI, TESINI, SEMERARO, de MEO, REALE GIUSEPPE, POSTAL, BELLISARIO, RICCIO STEFANO, GASCO, MICHELI PIETRO**

*Presentata il 25 maggio 1972*

### Norme a favore degli ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I motivi cui è ispirata la presente proposta di legge sono certamente noti a voi tutti, quindi breve e sintetica ne sarà la relativa illustrazione.

Trattasi di completare l'atto di giustizia riparatrice già legiferato nei confronti dei soli dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, con le leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

In mancanza del predetto doveroso completamento — già troppo a lungo rinviato — si perpetuerebbe una assurda ed inammissibile discriminazione che, allorché furono approvate le leggi n. 336 e n. 824, gli stessi legislatori dell'epoca (la maggiore parte dei quali sono anche i legislatori odierni) si impegnarono ad affrontare e risolvere adeguatamente e con doverosa sollecitudine.

La normativa proposta è già semplice e chiara nella sua dizione testuale, per cui basta indicarne sinteticamente la portata:

a) vengono disposti concreti benefici ai fini pensionistici a favore di tutti i lavoratori

ex combattenti ed assimilati cui non sono applicabili i benefici specifici per i pubblici dipendenti (sia civili sia militari), disposti dalle leggi n. 336 e n. 824.

La limitazione prevista — sospensione degli effetti dei benefici nel caso di prestazione d'opera alle dipendenze di terzi — ha l'evidente scopo di rendere l'agevolato e quindi anticipato pensionamento, anche fonte di altri posti di lavoro a disposizione delle classi di cittadini più giovani.

In tale modo, il provvedimento assume un valore ed una portata sociale di ben più ampie proporzioni.

In favore dei dipendenti da enti e aziende a partecipazione dello Stato o di enti pubblici si è ritenuto che esistono motivi, condizioni e possibilità per l'applicazione degli stessi benefici specifici previsti per i dipendenti pubblici;

b) sono state colmate anche le lacune ed eliminate le incongruenze evidenziatesi nell'ambito degli stessi pubblici dipendenti con l'applicazione delle leggi n. 336 e n. 824, a

causa di alcune limitazioni che hanno fatto insorgere l'esigenza di una azione correttiva;

c) ad evitare equivoci ed incertezze applicative, sono state più esaurientemente configurate le categorie e le condizioni prescritte per l'attribuzione dei benefici.

Circa l'onere finanziario derivante dall'applicazione della normativa proposta, trattandosi di un provvedimento riparatore e com-

pensativo di servizi prestati nell'interesse pubblico, per logica consequenziale si è ritenuto che spetti allo Stato assumerne la spesa.

I proponenti confidano che la loro iniziativa, rispondente agli impegni assunti nella passata legislatura, troverà il favorevole consenso di tutti i gruppi parlamentari e il loro concreto appoggio per una sollecita soluzione positiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A favore di tutti i lavoratori ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, patrioti, perseguitati politici o razziali, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è riconosciuto un aumento di anzianità contributiva di anni sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni, ai fini sia del conseguimento del diritto alla pensione, sia della liquidazione della pensione stessa.

Il riconoscimento di cui al precedente comma comporta anche una riduzione del requisito dell'età, ove prescritto, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, pari all'aumento di anzianità contributiva riconosciuta.

È sospeso ogni effetto dei benefici previsti dai precedenti commi per i periodi durante i quali il beneficiario dovesse prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi.

I benefici disposti dal presente articolo non si applicano al personale indicato agli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e all'articolo 2 della presente legge.

### ART. 2.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono estese ai dipendenti dall'IRI, dagli Enti irizzati, dagli Istituti di credito di interesse nazionale, ai dipendenti dalle amministrazioni, enti, istituti o aziende amministrare e mantenute col concorso dello Stato o degli enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese anche ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente all'8 marzo 1968, previa domanda da presentarsi dall'interessato o dai suoi eredi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

La limitazione « e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 », disposta dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è abrogata.

La riduzione del limite di età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è da intendersi fissata indiscriminatamente nella misura unica pari alla metà della maggiore anzianità di anni dieci, nei confronti di tutto il personale collocato a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è da intendersi norma di modificazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quindi opera con decorrenza economica dal 30 ottobre 1971. I limiti previsti dalla norma stessa, da considerarsi comunque come limiti sia minimi sia massimi, si riferiscono esclusivamente ad un dodicesimo dell'80 per cento della intera retribuzione quiescibile annua per ogni anno di servizio computabile, fermo restando che per retribuzione quiescibile annua si intende quella valutabile ai fini di cui trattasi in base alle norme regolamentari vigenti nell'istituto dal quale dipende l'interessato.

## ART. 4.

Le norme disposte dalla presente legge e dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, si applicano alle categorie indicate all'articolo 1 della presente legge e ai cittadini nei cui confronti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti di carattere equiparativo o estensivo, vanno attribuiti i benefici economici previsti a favore di una qualsiasi delle categorie indicate all'articolo 1 della presente legge.

Le sanzioni condonate — e delle quali va eliminata ogni traccia dal fascicolo personale — ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250, hanno cessato dall'avere influenza ostativa ai fini dell'attribuzione dei benefici disposti a favore degli ex combattenti.

ART. 5.

Gli effetti economici degli articoli 1 e 2 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973, mentre gli effetti economici degli articoli 3 e 4 della presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.